

## Sommario

Premessa .....	2
Riferimenti normativi .....	2
Equity temporaneo di sostegno .....	3
Soggetti destinatari .....	3
Finalità dell'intervento .....	3
Riscatto/recesso della partecipazione.....	3
Requisiti minimali .....	4
Requisiti accessori .....	4
Remunerazione della partecipazione .....	4
Accompagnamento nel progetto d'impresa .....	5
Diritti.....	5
Garanzie.....	5
Costi di istruttoria.....	6
Obblighi di informativa.....	6
Equity "boutique finanziaria" .....	7
Soggetti destinatari .....	7
Finalità dell'intervento .....	7
Riscatto/recesso della partecipazione.....	7
Requisiti minimali .....	8
Remunerazione della partecipazione .....	8
Accompagnamento nel progetto d'impresa .....	9
Diritti.....	9
Garanzie.....	9
Costi di istruttoria.....	10
Obblighi di informativa.....	10
Istruttoria delle richieste di finanziamento .....	11
Presentazione delle proposte di intervento.....	11
Valutazione delle proposte.....	11
Modalità applicative – Erogazioni .....	12
Promozione e assistenza al business plan .....	13

## Premessa

In accordo all'art. 4 dello statuto sociale vigente, *“in via strumentale la COOPFIN potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre Società di capitali, in Società Cooperative e loro Consorzi, in Imprese o Enti di altro tipo aventi scopi affini o connessi o comunque finalizzati allo sviluppo della cooperazione”*.

L'attività di assunzione di partecipazioni, a seguito alle modifiche all'art. 132 del Testo Unico Bancario, non risulta essere più un'attività riservata agli intermediari finanziari e pertanto il suo svolgimento, non rientrando nella nozione di attività finanziaria nei confronti del pubblico, non richiede l'iscrizione ad alcun albo e non è sanzionabile penalmente.

L'intervento della COOPFIN tramite l'assunzione di partecipazioni potrà avvenire attraverso due modalità:

- l'Equity temporaneo di sostegno, partecipazioni sino a 150.000 Euro;
- l'Equity “boutique finanziaria”, partecipazioni sino a 300.000 Euro.

Il presente Regolamento intende regolare le modalità attraverso cui la COOPFIN potrà assumere partecipazioni in altri soggetti.

## Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

## **Equity temporaneo di sostegno**

### *Soggetti destinatari*

Cooperative di nuova o recente costituzione ovvero esistenti. Nella contingente crisi si privilegia la ripresa e/o il consolidamento di cooperative esistenti. Possono essere soggetti destinatari anche le società non cooperative comunque soggette a controllo di diritto o di fatto da parte di imprese cooperative. Nel caso di imprese non ancora attive, esse assumono l'impegno ad avviare le attività entro 6 mesi.

### *Finalità dell'intervento*

L'intervento della COOPFIN si inserisce nell'ambito di piani di promozione (start up), sviluppo/crescita aziendale (cooperative esistenti), di ristrutturazione finanziaria e di rafforzamento patrimoniale dei soggetti destinatari. La continuità aziendale e le prospettive economico-patrimoniali-finanziarie degli interventi devono essere dimostrate da un piano economico-finanziario.

### *Riscatto/recesso della partecipazione*

La partecipazione ha natura temporanea. Il riscatto deve essere effettuato entro un periodo massimo di 7 anni con modalità da definirsi nel Contratto tra le parti che dovrà prevedere l'uscita dalla compagine sociale entro un termine temporale congruo ai fini della realizzazione del progetto imprenditoriale. Il prezzo di riscatto è pari al valore nominale della partecipazione all'atto della sottoscrizione da parte di COOPFIN rivalutato secondo indice ISTAT F.O.I.

Le modalità di riscatto/recesso sono regolate dalle seguenti "documentazioni di supporto": Statuto, Regolamento dell'emissione, Contratto tra le parti. Il recesso avviene, di norma, con liquidazione della quota del socio finanziatore secondo quanto previsto dalla

“documentazione di supporto”. In alternativa, si procede ai sensi dell’art. 2437 quater del C.c.

### *Requisiti minimali*

La COOPFIN può partecipare:

- con un massimale di capitale di Euro 150.000<sup>1</sup>;
- sempre che i soci, contestualmente all’operazione COOPFIN, intervengano con un versamento di capitale in denaro pari ad almeno il 30% dell’intervento COOPFIN; tale versamento potrà avvenire anche per il tramite di altri soci sovventori o finanziatori.

### *Requisiti accessori*

Possibilità, non obbligatoria, di co-finanziamento bancario da una a due volte l’intervento COOPFIN, in base al protocollo d’intesa stipulato con la banca convenzionata.

### *Remunerazione della partecipazione*

La partecipazione attribuisce a COOPFIN il diritto di percepire una quota di utili netti annuali non inferiore al 2% del valore nominale della partecipazione e, in ogni caso, superiore del 2% della quota di utili attribuita ai soci ordinari. Il dividendo è obbligatorio.

Se nell’esercizio di riferimento, la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci, il dividendo obbligatorio per la COOPFIN è recuperabile nell’arco temporale della partecipazione di COOPFIN.

---

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo del massimale, sono calcolati gli eventuali finanziamenti già erogati da COOPFIN o le garanzie già rilasciate attraverso il fondo di garanzia.

### *Accompagnamento nel progetto d'impresa*

La COOPFIN partecipa attivamente nella definizione del progetto d'impresa e nella fase di realizzazione fornisce, tramite il supporto di esperti qualificati, i servizi innovativi necessari al conseguimento dei risultati previsti dal progetto d'impresa.

### *Diritti*

La COOPFIN gode dei seguenti diritti:

- diritto di privilegio nella percezione del dividendo, dopo accantonamenti obbligatori per legge;
- diritto di subordinazione dei ristorni alla percezione dei dividendi della partecipazione; diritto di prelazione in caso di scioglimento;
- diritto di postergazione, in caso di perdita d'esercizio;
- facoltà di recesso immediato nei casi di violazione degli accordi e dei covenant eventualmente previsti nel piano economico-finanziario dell'intervento;
- diritto di designazione di un amministratore e/o di un componente del collegio sindacale di fiducia della COOPFIN;
- facoltà di recesso immediato nei casi di violazione dei diritti di COOPFIN.

L'amministratore nominato da COOPFIN dovrà dimostrare un'esperienza in materia di gestione d'impresa di almeno 10 anni in ruoli direttivi o professionali in settori produttivi inerenti l'impresa partecipata.

### *Garanzie*

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per l'ingresso nel capitale da parte di COOPFIN, la cooperativa produce la assunzione di garanzia rilasciata dai membri del CDA ed eventualmente da altri soci. Si escludono i membri del CDA di nomina COOPFIN. Tale garanzia è rilasciata ai sensi 1936 e ss. del C.C., pro-quota aumentata del 30%, esonerando COOPFIN dalla preventiva escussione del debitore principale, e in deroga all'art 1957 del C.C.. La garanzia potrà essere rilasciata in concorrenza con un consorzio fidi.



**COOPFIN**  
diamo credito alle idee

**Regolamento Assunzione di  
Partecipazioni**

*Rev. 0 del 22/11/2016*

A richiesta della COOPFIN, i soci forniscono idonee polizze assicurative nonché rilasciare cambiali o altri titoli. I soci possono conferire mandato alla cooperativa a trattenere le somme necessarie per l'adempimento, dai loro crediti maturati, o da maturare, per retribuzioni/compensi a qualsiasi titolo spettanti nei limiti di legge.

***Costi di istruttoria***

Pari al 2% del valore nominale della partecipazione.

***Obblighi di informativa***

La cooperativa si impegna a fornire semestralmente alla COOPFIN una informativa di dettaglio economico-finanziaria sullo sviluppo dell'intervento.

## **Equity “boutique finanziaria”**

### *Soggetti destinatari*

Cooperative già esistenti, o nuove cooperative derivanti da aggregazioni di imprese già esistenti, promotrici di progetti di crescita o rilancio riconosciuti come strategici sia per l'impresa proponente sia per il sistema cooperativo e per il territorio, in considerazione delle significative ricadute che tali progetti possono determinare. Possono essere soggetti destinatari anche le società non cooperative comunque soggette a controllo di diritto o di fatto da parte di imprese cooperative. Sono escluse le imprese in stato di difficoltà che non presentano chiare prospettive di recupero. Nel caso di imprese non ancora attive, esse assumono l'impegno ad avviare le attività entro 6 mesi.

### *Finalità dell'intervento*

L'intervento della COOPFIN si inserisce nell'ambito di piani di sviluppo e di riposizionamento strategico, di sviluppo/crescita aziendale, di ristrutturazione finanziaria (anche ai sensi della nuova normativa sulle crisi di impresa) e di rafforzamento patrimoniale dei soggetti destinatari.

La continuità aziendale e le prospettive economico-patrimoniali-finanziarie degli interventi dovranno essere dimostrate da un piano economico-finanziario.

### *Riscatto/recesso della partecipazione*

La partecipazione ha natura temporanea. Il riscatto deve essere effettuato entro un periodo massimo di 8 anni con modalità da definirsi nel Contratto tra le parti che dovrà prevedere l'uscita dalla compagine sociale entro un termine temporale congruo ai fini della realizzazione del progetto imprenditoriale. Il prezzo di riscatto è pari al valore nominale della partecipazione all'atto della sottoscrizione da parte di COOPFIN rivalutato secondo indice ISTAT F.O.I.

Le modalità di riscatto/recesso sono regolamentate dalle seguente “documentazione di supporto”: Statuto, Regolamento dell’emissione, Contratto tra le parti.

Il recesso avviene, di norma, con liquidazione della quota del socio finanziatore secondo quanto previsto dalla “documentazione di supporto”. In alternativa, si procede ai sensi dell’art. 2437 quater. del C.c.

### *Requisiti minimali*

La COOPFIN può partecipare:

- con un massimale di capitale di Euro 300.000<sup>2</sup>;
- sempre che vi sia finanziamento bancario da una a due volte l’intervento COOPFIN, in base al protocollo d’intesa stipulato con la banca convenzionata;
- sempre che i soci, contestualmente all’operazione COOPFIN, intervengano con un integrazione al capitale in denaro pari ad almeno il 30% dell’intervento COOPFIN (di cui almeno il 50% versato prima o contestualmente e la parte rimanente secondo i tempi stabilito nel Contratto tra le parti e in ogni caso entro la data di uscita della COOPFIN dalla compagine sociale); sono ammessi i versamenti di altri soci sovventori o finanziatori.

In caso di solo rafforzamento patrimoniale e/o di ristrutturazione del debito, il finanziamento bancario non è vincolante, e i soci intervengono con un versamento di capitale pari al 100% dell’intervento COOPFIN (di cui il 50% versato prima o contestualmente).

### *Remunerazione della partecipazione*

La partecipazione attribuisce a COOPFIN il diritto di percepire una quota di utili netti annuali non inferiore al 2% del valore nominale della partecipazione e, in ogni caso, superiore del 2% della quota di utili attribuita ai soci ordinari. Il dividendo è obbligatorio.

---

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo del massimale, sono calcolati gli eventuali finanziamenti già erogati da COOPFIN o le garanzie già rilasciate attraverso il fondo di garanzia.

Se nell'esercizio di riferimento, la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci, il dividendo obbligatorio per la COOPFIN è recuperabile nell'arco temporale della partecipazione di COOPFIN.

### *Accompagnamento nel progetto d'impresa*

La COOPFIN partecipa attivamente nella definizione del progetto d'impresa e nella fase di realizzazione fornisce, tramite il supporto di esperti qualificati, i servizi innovativi necessari al conseguimento dei risultati previsti dal progetto d'impresa.

### *Diritti*

La COOPFIN gode dei seguenti diritti:

- diritto di privilegio nella percezione del dividendo, dopo accantonamenti obbligatori per legge;
- diritto di subordinazione dei ristorni alla percezione dei dividendi della partecipazione; diritto di prelazione in caso di scioglimento;
- diritto di postergazione, in caso di perdita d'esercizio;
- facoltà di recesso immediato nei casi di violazione degli accordi e dei covenant eventualmente previsti nel piano economico-finanziario dell'intervento;
- diritto di designazione di un amministratore e/o di un componente del collegio sindacale di fiducia della COOPFIN,
- facoltà di recesso immediato nei casi di violazione dei diritti di COOPFIN.

L'amministratore nominato da COOPFIN dovrà dimostrare un'esperienza in materia di gestione d'impresa di almeno 10 anni in ruoli direttivi o professionali in settori produttivi inerenti l'impresa partecipata.

### *Garanzie*

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per l'ingresso nel capitale da parte di COOPFIN, la cooperativa produce la assunzione di garanzia rilasciata dai membri del CDA ed eventualmente da altri soci. Si escludono i membri del CDA di nomina



**COOPFIN**  
diamo credito alle idee

**Regolamento Assunzione di  
Partecipazioni**

*Rev. 0 del 22/11/2016*

COOPFIN. Tale garanzia è rilasciata ai sensi 1936 e ss. del C.C., pro-quota aumentata del 30%, esonerando COOPFIN dalla preventiva escussione del debitore principale, e in deroga all'art 1957 del C.C.. La garanzia potrà essere rilasciata in concorrenza con un consorzio fidi.

A richiesta della COOPFIN, i soci forniscono idonee polizze assicurative nonché rilasciare cambiali o altri titoli. I soci possono conferire mandato alla cooperativa a trattenere le somme necessarie per l'adempimento, dai loro crediti maturati, o da maturare, per retribuzioni/compensi a qualsiasi titolo spettanti nei limiti di legge.

***Costi di istruttoria***

Pari al 2% del valore nominale della partecipazione.

***Obblighi di informativa***

La cooperativa si impegna a fornire semestralmente alla COOPFIN una informativa di dettaglio economico-finanziaria sullo sviluppo dell'intervento.

## **Istruttoria delle richieste di finanziamento**

### *Presentazione delle proposte di intervento*

Il soggetto interessato che richiede l'intervento di COOPFIN deve presentare la domanda secondo il modello predisposto da COOPFIN, corredata da appositi allegati, nel quale siano indicati tutti gli elementi necessari per consentire una completa valutazione della richiesta.

### *Valutazione delle proposte*

Le richieste pervenute indirizzate a COOPFIN vengono sottoposte ad istruttoria con lo scopo di valutare e verificare tutti gli elementi utili alla redazione di una relazione tecnica ed economica sulla base della quale il CDA dovrà deliberare. In particolare la redazione della relazione istruttoria dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- verificare l'esistenza dei requisiti richiesti per il soggetto candidato;
- verificare la reputazione bancaria e finanziaria ed in particolare l'indebitamento con il sistema;
- verificare la validità tecnica, economico-finanziaria del progetto di impresa presentato;
- verificare il sistema di garanzie a sostegno dell'operazione.

COOPFIN raccoglie le domande di finanziamento pervenute e istruisce sul piano amministrativo le domande (verifica di completezza documentazione, verifica requisiti di ammissibilità).

Per l'istruttoria tecnica ed economica, ed in particolare per verificare la reputazione bancaria e finanziaria ed in particolare l'indebitamento con il sistema, la COOPFIN potrà attivare strumenti utili alla valutazione delle domande e dei progetti, anche attraverso appositi accordi e convenzioni con soggetti esterni di comprovata esperienza e adeguata organizzazione e attraverso sinergie e collaborazioni con altri strumenti finanziari del sistema cooperativo.



L'esito dell'istruttoria amministrativa, tecnico ed economica e le relative relazioni sono trasmesse al Consiglio di amministrazione di COOPFIN che valuta ed esamina il risultato dell'istruttoria e delibera in merito.

***Modalità applicative – Erogazioni***

Deliberata la richiesta di intervento, il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente, di concludere gli adempimenti formali per la realizzazione dell'operazione.

Solo con la verifica del rispetto degli adempimenti formali dopo l'acquisizione delle garanzie ritenute necessarie, la delibera di intervento diviene operativa.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL  
22/11/2016.

### **Promozione e assistenza al business plan**

La COOPFIN intende far conoscere l'opportunità dell'offerta di assunzione di partecipazioni da parte della COOPFIN ai potenziali destinatari e assisterli nello sviluppo del business plan.

Allo scopo di fornire un servizio qualificato, capillare sul territorio regionale e in grado di valorizzare le opportunità derivanti dall'essere parte del sistema cooperativistico regionale, la promozione e l'assistenza alla predisposizione del business plan verrà realizzato dalle strutture di servizio regionali e territoriali del sistema della cooperazione, di cui la COOPFIN è parte integrante.

Tali strutture, nonché gli esperti che affiancheranno le imprese, dovranno garantire adeguati requisiti di professionalità. In particolare, sia le strutture che gli esperti coinvolti dovranno possedere un'esperienza specifica nei servizi che erogheranno di almeno 10 anni.

Con le strutture di servizio prescelte verrà stipulato un contratto che individuerà gli obiettivi specifici assegnati e i relativi indicatori di monitoraggio.

Il contratto potrà prevedere:

- una quota annuale;
- una quota per impresa.

Il contratto, che disciplinerà nel dettaglio quanto sopra, verrà stipulato in accordo allo schema allegato (allegato 1).

Durante l'attività di assistenza alle imprese, le strutture di servizio dovranno fornire alla COOPFIN un report semestrale sulle attività svolte.